

Fortenell'Export versogliUSA



FedEx, il corriere espresso più veloce verso gli Stati Uniti.

FedEx consegna le vostre spedizioni il giorno successivo entro le 8.00 verso più di 10.600 codici postali e entro le 10.30 verso oltre 17.700 codici postali*. Per i principali centri economici del Canada e del Messico, la consegna è entro mezzogiorno.

Eh sì, è proprio vero: FedEx accorcia le distanze. Scegliete FedEx per la vostra prossima spedizione, chiamate il numero verde 800.123.800.

fedex.com/it

Numero verde:
800.123.800

FedEx Express
Whatever it takes

*Chiamateci per ulteriori informazioni - Illustrazioni a cura di: Crixitina.

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ I requisiti per l'ammissione vengono fissati dall'atto costitutivo

Coop, sui soci decide lo statuto

Tra le principali novità anche l'inserimento di un periodo di prova prima dell'ingresso nell'ente

Numerose e importanti sono le novità della riforma che interessano la disciplina dei soci delle società cooperative soprattutto in materia di requisiti e di procedure per l'ammissione e lo scioglimento del rapporto sociale.

Requisiti dei soci. Relativamente ai requisiti dei soci appare rilevante e innovativa la previsione di cui all'articolo 2527 che ne demanda l'individuazione nell'atto costitutivo. Analogamente a numerose altre materie, viene, quindi, affermata una notevole autonomia statutaria al riguardo che soffre, comunque, alcune ovvie e condivisibili limitazioni allo scopo di impedire che l'ampia libertà concessa ai privati possa consentire l'adozione di disposizioni tali da vanificare in concreto lo scopo mutualistico della cooperativa. Lo stesso articolo 2527, infatti, stabilisce che i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e le relative procedure previsti dallo statuto devono essere individuati secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Trova così conferma, in modo ancora più definito che in passato, il principio cardine per le cooperative che afferma la generale possibilità di ammissione a socio di chiunque lo richieda avendo i

L'identikit

Principali categorie di soci coop

■ **Soci cooperatori.** Rappresentano il nucleo principale e originario della coop. La loro partecipazione si estrinseca nella effettuazione dei rapporti di scambio mutualistico con la cooperativa rappresentati dal conferimento di lavoro, beni o servizi ovvero dagli acquisti di beni o dalla fruizione dei servizi offerti dalla cooperativa. Essi, quindi, realizzano un vantaggio sotto forma di minor costo dei beni e servizi forniti dalla cooperativa ovvero di maggiore remunerazione per i conferimenti.

■ **Soci finanziari.** In aggiunta ai soci sovventori e ai sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa previsti dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono previste nuove figure di soci finanziari e sottoscrittori di titoli di debito che, se non disciplinate in maniera specifica, assumeranno i connotati e le regole previste in via generale per tutte le società.

■ **Socio "in prova".** Da iscriversi in una speciale categoria con diritti limitati può essere ammesso per un periodo non superiore a cinque anni, in relazione all'interesse alla sua formazione o al suo inserimento nell'impresa esercitata dalla cooperativa.

requisiti soggettivi prescritti. Tuttavia, ancorché tale principio rappresenti elemento essenziale e imprescindibile, l'ammissione dei soci cooperatori rimane comunque subordinata sia alla coerente deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa, sia alla sussistenza e al rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nello statuto.

Per esempio lo stesso Codice civile (articolo 2527, comma 2) prevede che non possono divenire soci, in nessun caso, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o

affini a quella della cooperativa. Tale disposizione riproduce, estendendo a tutte le cooperative, un divieto già previsto per le cooperative di lavoro e di consumo dall'articolo 23, commi 2 e 4, decreto legislativo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 la cui ratio risponde all'esigenza di evitare situazioni di concorrenza tra la società ed il singolo socio.

Sul punto autorevole dottrina ha dissertato giungendo a soluzioni opposte circa la applicabilità generale e assoluta del divieto. Al riguardo riteniamo che si possa arrivare alla conclusione che la norma

Per la «nascita» bastano anche meno di nove fondatori

La riforma non apporta alcuna novità sostanziale in materia di numero minimo dei soci necessario per la costituzione di una cooperativa che, ai sensi dell'articolo 2522 riformato, viene confermato in nove. Il medesimo articolo 2522 prevede la possibilità di costituire una società cooperativa anche con un numero di soci inferiore compreso fra il minimo di tre e il massimo di otto alla condizione che si tratti esclusivamente di persone fisiche. Si tratta, di fatto, della trasposizione nell'ambito del Codice civile della piccola cooperativa prevista in precedenza dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 che non può più esistere come tale essendo prevista la trasformazione in società cooperativa ordinaria che adotta la Srl quale tipo societario di riferimento.

L'articolo 2522 prosegue

con la previsione della esigenza di ricostituzione del numero minimo nel termine di un anno dal suo venire meno. La mancata ricostituzione del numero minimo nel termine di un anno comporta l'esigenza di porre in liquidazione la cooperativa. Ovviamente, mentre tale ipotesi diviene ineludibile nel caso in cui la perdita insanabile del numero minimo (tre soci) si verifichi nella nuova «piccola cooperativa», nel caso delle cooperative con numero minimo di nove soci lo scioglimento si rende necessario solo nell'ipotesi in cui non possa venire «trasformata» in una «piccola cooperativa» (da tre a otto soci) in quanto la compagine sociale comprende anche soci diversi dalle persone fisiche oppure nell'ipotesi in cui, anche in presenza delle condizioni richieste, non si intenda procedere a tale «trasformazione».

in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

I soci ammessi nella speciale categoria non possono rimanere per un periodo superiore a cinque anni e non possono superare un terzo del numero totale dei soci. Come si vede, quindi, si tratta di soci ai quali per un periodo di cinque anni verranno riservati diritti limitati durante il periodo di "apprendistato".

Ritocchi al divieto di attività d'impresa simile

Avuto riguardo alla finalità della norma che per l'instaurazione di tali rapporti richiede che si configuri un interesse alla formazione del socio

ovvero al suo inserimento nell'impresa della cooperativa, l'istituzione di questa particolare categoria di socio è certamente adattabile alle cooperative nelle quali l'apporto dei soci è costituito dal proprio lavoro o da servizi o l'inserimento nell'impresa appaiono appropriati.

Non altrettanto può dirsi con certezza nel caso di cooperative nelle quali gli apporti dei soci sono di diversa natura (es. beni): in questi casi, infatti, non appare giustificato il periodo di apprendistato del socio che si limita a conferire beni che produce nella propria azienda ovvero a acquistare beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

GIANNI ALLEGRETTI

Il vincolo sociale / Fra scioglimento e ingresso

Il recesso segue l'esercizio

Anche in materia di instaurazione e scioglimento del rapporto sociale la riforma ha apportato diverse e importanti novità.

Ammissione. L'instaurazione del rapporto associativo, le cui modalità sono disciplinate dall'articolo 2628, rimane prerogativa del consiglio di amministrazione che ha l'obbligo di motivare il rigetto della domanda nonché di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può richiederne che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che, tuttavia, non deve essere convocata appositamente. Con il pronunciamento dell'assemblea, che rappresenta una novità non derogabile, si è voluto, cioè limitare la discrezionalità degli amministratori nell'accoglimento delle domande di ammissione evitando il verificarsi di "favori" ovvero di

respingere le istanze di persone ad essi non gradite.

L'intervento all'assemblea ha il pregio di evitare il ricorso a organi contenziosi esterni ma non è esente da critiche. Esso comporta, infatti, il possibile verificarsi di situazioni di confessione dell'operato degli amministratori da parte dell'assemblea che può arrivare, di fatto, sino alla sfiducia degli stessi con conseguenti tensioni nell'ambito della compagine sociale.

Peraltro, la maggiore tutela che si è inteso attribuire all'aspirante socio viene vanificata dalla (comprensibile e giustificata) non obbligatorietà della convocazione di una apposita assemblea per il riesame della sua istanza. Può accadere così che al riesame dell'istanza si giunga solo con l'assemblea annuale e, quindi, dopo molti mesi quando l'aspirante socio potrebbe non avere più interesse all'ammissione

ovvero quando potrebbero essere venute meno le condizioni e necessità della cooperativa che giustificano l'ammissione medesima.

Il recesso. Il recesso da socio è disciplinato, invece, dall'articolo 2532 anche in questo caso in maniera innovativa sciogliendo il rapporto associativo da quello di diritto a recedere. Nel comma 2, infatti, si afferma che il socio che intende recedere comunica con raccomandata la propria dichiarazione di recesso, mentre, contraddittoriamente, nel successivo comma 3, la dichiarazione si trasforma in domanda che deve essere accolta dagli amministratori.

Inoltre, viene previsto (condivisibilmente) che il recesso del socio nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo non può essere parziale e ha effetto con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Questa previsione è valida solo relativamente al rapporto associativo in quanto, per i rapporti mutualistici si prevede, invece, che (salvo diversa previsione della legge o statutaria) il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato entro tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Al riguardo precisiamo che la non parzialità del recesso è riferita unicamente al rapporto associativo anche se non appare corretto che il socio receduto rimanga vincolato per i conferimenti per periodi di tempo così lunghi senza poter esercitare alcun diritto a sua tutela.

Esclusione. I casi di esclusione del socio sono previsti dall'articolo 2533 il quale, analogamente alle ipotesi di recesso, dispone in materia di esclusione prevedendo la possibilità che i rapporti di scambio mutualistico possano protrarsi anche dopo lo scioglimento del rapporto sociale. Anche in questo caso la possibilità di protrarre il rapporto di scambio mutualistico deve essere prevista dall'atto costitutivo. La competenza a deliberare in materia di esclusione del socio può, per previsione statutaria, venire demandata all'assemblea.

G. AL.

LE INDICAZIONI DEI NOTAI

Al voto gli iscritti da almeno 90 giorni

Proseguiamo la pubblicazione delle indicazioni operative per l'adeguamento dello statuto delle cooperative elaborate sulla base degli studi del Consiglio nazionale del notariato. La prima parte è stata pubblicata martedì.

■ **Assemblea.**

■ **Assemblee separate.** La riforma non chiarisce espressamente se già nelle assemblee separate si formi la volontà dei soci (quindi se il voto espresso debba essere riportato in automatico dai delegati nell'assemblea generale) oppure se in esse si formi invece un "semplice" indirizzo che debba essere poi autonomamente interpretato dai delegati nel decidere su come esprimere il proprio voto. Peraltro, nel sancire che lo statuto deve sancire i «criteri di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati» e assicurare «la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate» (articolo 2540) la riforma esplicita che: a) i delegati debbono essere soci; b) l'atto costitutivo è libero di fissare i criteri della loro partecipazione all'assemblea generale; c) i soci dell'assemblea separata possono partecipare

all'assemblea generale, ma in tal caso sono privi del diritto di voto, che deve essere esercitato dai delegati di maggioranza e minoranza.

● **Convocazione.** Si applicano le norme in tema di convocazione assembleare del tipo societario di riferimento (Spa o Srl) salvo quanto eventualmente previsto dallo statuto, con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso occorre che la formalità di convocazione sia sempre e comunque idonea ad assicurare la tempestiva ed esauriente informazione dei soci da metterli nelle condizioni di pronunciarsi adeguatamente in sede di manifestazione del voto. Cosicché: a) è illegittima una clausola che attribuisca all'organo amministrativo la facoltà di determinare volta per volta le modalità della convocazione; b) è ammissibile la clausola che conceda all'organo amministrativo la facoltà di scegliere tra più modalità di convocazione predeterminate; c) sono illegittime le clausole che consentono la convocazione mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale.

● **Intervento dei soci in assemblea.** Secondo l'articolo 2538, comma 1, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Quindi: a) deve continuarsi a ritenere la illegittimità delle clausole ostative all'intervento di quei soci che possono esprimere il diritto di voto; b) quanto alla legittimità della clausola che legittimi il diritto d'intervento dei soci che siano iscritti nel libro soci da meno di 90 giorni si deve ritenere che, stante il principio di democrazia che caratterizza la vita delle cooperative, deve ritenersi che tale clausola potrebbe essere indirizzata a realizzare un principio speciale proprio della cooperazione e perciò stesso ammissibile sia pure con il limite dell'attribuzione al socio iscritto da meno di 90 giorni del solo potere di intervenire senza poteri di partecipare attivamente né alla discussione, né alla formazione della volontà assembleare.

● **Rappresentanza dei soci in assemblea delle Coop Spa.** L'articolo 2539, comma 1, dispone che nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Ne consegue che: a) la delega può essere rilasciata solo a chi sia socio; b) anche se l'atto costitutivo nulla disponga, il socio può ricevere fino ad un massimo di dieci deleghe

da altri soci; c) può essere confezionata una clausola che riduca sotto al numero di dieci le deleghe rilasciabili ad un singolo socio; d) la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea non sembra possa essere eliminata dallo statuto; e) un singolo socio può ricevere deleghe sia da soci cooperatori che da soci finanziari; f) trovano applicazione, per il resto, le norme che regolano la rappresentanza nelle Spa.

● **Rappresentanza dei soci in assemblea delle Coop Srl.** L'articolo 2539 disciplina solo le cooperative Spa. Nel silenzio della legge, si ritiene che: a) la riforma ha limitato la facoltà di rappresentanza in assemblea limitatamente alle cooperative di maggiori dimensioni in cui è statisticamente più probabile che si verifichino fenomeni di "incetta" di deleghe; b) nelle cooperative Srl (caratterizzate da una ristretta base sociale) non sono previsti limiti quantitativi alle deleghe; c) dall'articolo 2539 occorre desumere che, al di fuori del caso specifico dell'impresa familiare, non sia consentito, neanche nella cooperativa Srl, farsi rappresentare in assemblea da terzi non soci; d) è possibile (ed è op-

portuno) regolare, con specifica clausola dello statuto, la rappresentanza in assemblea, disciplinando quindi il numero massimo delle deleghe conferibili.

● **Verbale dell'assemblea separata.** Visto che il voto dei soci può in realtà essere espresso direttamente solo nell'assemblea parziale e non anche nell'assemblea generale, non può ragionevolmente sostenersi che la documentazione delle assemblee separate non segua le stesse regole dettate dal legislatore per l'assemblea generale. Quindi anche nelle assemblee separate occorre seguire le medesime regole di documentazione dettate per le assemblee ordinarie e per le assemblee straordinarie.

● **Voto dei soci finanziari.** Non è chiaro se — in assenza di previsione statutaria — sia applicabile ai soci finanziari il principio del voto capitolario. Apparentemente, la previsione del voto capitolario è riferita, dall'articolo 2538, comma 2, ai soli soci cooperatori. Senonché, l'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge delegata n. 366/2001 prevede che «la regola generale del voto capitolario possa subire deroghe in

considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore», con ciò facendo intendere che, in assenza di specifiche deroghe statutarie, sarebbe il principio del voto capitolario ad applicarsi ai soci finanziari.

● **Voto per la nomina dell'organo di controllo.** L'articolo 2543, comma 2, dispone che l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle azioni o quote possedute, ovvero in ragione dello scambio mutualistico: il criterio del voto capitalistico può essere adottato statutariamente solo per i soci finanziari, e quello della proporzionalità esclusivamente per i soci cooperatori. Quanto a questi ultimi, lo statuto deve regolamentare in concreto il criterio di attribuzione del voto.

● **Voto segreto.** Dal principio espresso nell'articolo 2375, comma 1, secondo cui il verbale deve recare «l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti», è pacifico desumere una generale repulsione del legislatore verso il voto segreto.

A CURA DI ANGELO BUSANI
(2 - CONTINUA)